

VERBALE D'ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DEL TEMPO
NELLA BANCA TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO

Il 9 novembre 2017, a Grosseto (GR), presso i locali di Banca Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo Società cooperativa, in Grosseto, Corso G. Carducci, 14, si sono riunite:

- Banca Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo Società cooperativa (di seguito "BCC"), in persona del Direttore Generale, Fabio Becherini, a ciò appositamente delegato, assistiti dall'Ufficio Relazioni Sindacali della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (FTBCC), in persona di Marzia Mustari;

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), rappresentata da Silvia Donati, Paolo Pallari e Paolo Cerrone;
- FIRST-CISL (di seguito "Sindacato"), rappresentata Mauro Santini, Nicola Spinetti e Pierluigi Bordoni;
- FISAC-CGIL (di seguito "Sindacato"), rappresentata Giuliana Tenucci, Luciano Sottani e Cristina Pascucci;
- Sincra-UGL Credito (di seguito "Sindacato"), rappresentata da Fabrizio Rossi


Premesso che:

- a) alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs 151/2015, in materia di "Cessione dei riposi e delle ferie", le Parti si sono confrontate sulla possibile introduzione di nuove misure per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente;
- b) in particolare, hanno analizzato e discusso la fattibile realizzazione della cd. "Banca del tempo", avente lo scopo di aiutare i lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali o familiari che possano determinare periodi di assenze prolungati e/o non preventivabili, comportando la necessità di una dotazione ulteriore di permessi rispetto a quanto previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello.
- c) le Parti sono consapevoli delle finalità solidaristiche e della natura innovativa del presente accordo e ne condividono la dignità e la nobiltà di intenti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Viene istituita la "Banca del tempo", finalizzata ad aiutare ai dipendenti della B.C.C. che si trovino ad affrontare le situazioni di cui alla lettera b) delle premesse, e, quindi, tassativamente, coloro che: a) siano titolari di permessi ex art. 33, comma 6, L. 104/92, per sé; b) siano destinatari di permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge/convivente more uxorio; c) siano assenti continuativamente con pregiudizio di superamento del comporta di malattia; d) assistano il coniuge, un parente entro il secondo grado o il convivente more uxorio, in caso di documentata grave infermità ex art. 4, comma 1, L. 53/2000; e) siano assenti per motivi legati a disagi comportamentali di figli minorenni, quali ad esempio tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA); f) rientrino in altre casistiche di gravità e/o urgenza diverse da quelle sopra menzionate, valutate tali dalle parti di cui al successivo punto 4.

2. L'accesso al beneficio della "Banca del tempo" è consentito unicamente ai dipendenti che presentino apposita richiesta scritta – ai medesimi restituita con data e firma per ricevuta – alla Gestione Risorse umane della BCC, fornendo la documentazione medica/certificazione INPS/ASL a supporto delle casistiche indicate al precedente punto 1.
3. L'accesso in parola rispetta l'ordine temporale di ricevimento della richiesta ed è ammesso nell'ambito della complessiva dotazione disponibile. Per la fruizione dei permessi sarà determinato un tetto massimo annuo pro-capite di utilizzo pari a 15 giornate. Restano escluse dalle specifiche previsioni del presente punto le casistiche di cui alle lettere c) ed f) del precedente punto 1.
4. Le istanze di accesso ai benefici della "Banca del tempo", il rispetto dell'ordine temporale e delle modalità di presentazione della richiesta, la durata dei relativi permessi sono esaminati congiuntamente dalla BCC e dalle RSA aziendali.
5. L'alimentazione della "Banca del tempo" avviene esclusivamente mediante la donazione volontaria ed a titolo gratuito da parte dei dipendenti di ore della loro dotazione individuale di: banca delle ore, ore aggiuntive dei quadri direttivi, permessi per ex festività, ferie orarie e ferie, fatto salvo, per queste ultime, il limite di quattro settimane da godere con riferimento a ciascun anno, così come previsto dalla vigente normativa in materia di orario di lavoro (D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche e integrazioni).
6. La BCC interverrà aggiungendo ulteriore tempo a favore della "Banca del tempo", nella misura che riterrà opportuna.
7. I dipendenti della BCC potranno effettuare, nel corso del mese di novembre di ogni anno (dicembre 2017 per il solo primo anno), un'opzione per la donazione volontaria a favore della "Banca del tempo".
8. Per il personale delle aree professionali e per la categoria dei quadri direttivi, salvo diversa indicazione del lavoratore, le ore donate volontariamente dovranno essere: a) attinte in via principale e prioritaria dal monte ore di banca delle ore individuale o dalle prestazioni aggiuntive, limitatamente, per quest'ultime, al quantitativo massimo stabilito dal CCNL (aree professionali) ovvero a quello massimo previsto dall'accordo aziendale o dall'accordo base regionale (quadri direttivi); b) in subordine, detratte dal monte orario di ex festività, maturate e non godute ovvero, esaurito il monte orario di ex festività, dalle ferie orarie; c) in subordine, detratte dalle ferie, con priorità dei periodi di ferie maturati in anni pregressi e non ancora goduti rispetto al quantitativo eccedente il limite di legge già usufruito per quelle relative all'anno in corso. Per i dirigenti, salvo diversa indicazione del lavoratore, le ore donate volontariamente verranno detratte in via prioritaria: a) dal monte ore di ex festività, maturate e non godute; b) in subordine, dalle ferie, con priorità dei periodi di ferie maturati in anni pregressi e non ancora goduti rispetto al quantitativo eccedente il limite di legge già usufruito per quelle relative all'anno in corso.
9. Le ore complessivamente donate, confluite nella "Banca del tempo", sono cumulate e fruito riconducendole contabilmente al costo aziendale corrispondente ai singoli donanti e beneficiari. Le stesse vengono utilizzate come intere giornate o mezze giornate di assenza a titolo di permesso retribuito da parte del lavoratore che ne beneficerà, attingendo dalla "Banca del tempo" stessa, laddove ricorra una delle casistiche di cui al punto 1. A tali ore verranno applicate le regole ordinarie di trattamento ai fini retributivi, contributivi e fiscali. Le giornate



di permesso verranno concesse ai lavoratori che hanno già esaurito banca delle ore/ore aggiuntive/ex festività/ferie orarie/ferie ed eventuali congedi e/o permessi retribuiti di legge, salvo le situazioni valutate dalle parti di cui al precedente punto 4.

10. Le ore stanziata nella "Banca del tempo": a) non hanno scadenza, per cui possono essere utilizzate a distanza di anni e solo per i fini per i quali sono state devolute; b) hanno natura esclusiva di permesso retribuito, senza mai potersi concretizzare ipotesi di monetizzazione alcuna.
11. La BCC, entro il mese di marzo di ogni anno, fornirà al personale un'informativa sull'utilizzo della "Banca del tempo" nell'anno precedente.
12. La BCC fornirà apposita comunicazione al personale sull'istituzione della "Banca del tempo" e sulle relative modalità operative.
13. Le Parti concordano che la disciplina di cui al presente accordo troverà applicazione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019. Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre 2019 per valutare le risultanze dell'andamento del primo periodo di funzionamento della "Banca del tempo" e introdurre le eventuali, necessarie, correzioni.

Letto, approvato e sottoscritto.



BANCA TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA
Credito Cooperativo Società cooperativa




FABI



FIRST-CISL



FEDERAZIONE TOSCANA
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO



FISAC-CGIL



SINCRA - UGL